

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

18° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1998

Presidenza del presidente ANGIUS

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2524-B) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 4
D'ALÌ (*Forza Italia*) 4

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2524-B) *Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2524-B.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Comunico che la 1^a e la 5^a Commissione permanente hanno espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge come modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendo stati presentati emendamenti, passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli dall'1 al 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'articolo 6 è stato stralciato dalla Camera dei deputati.

Metto quindi ai voti lo stralcio dell'articolo 6.

È approvato.

Gli articoli 6 e 7, corrispondenti agli articoli 7 e 8 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'articolo 9 è stato stralciato dalla Camera dei deputati.

Metto quindi ai voti lo stralcio dell'articolo 9.

È approvato.

L'articolo 8, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 11 è stato stralciato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 11.

È approvato.

Gli articoli 9, 10 e 11, corrispondenti agli articoli 12, 13 e 14 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'articolo 15 è stato stralciato dalla Camera dei deputati.

Metto quindi ai voti lo stralcio dell'articolo 15.

È approvato.

L'articolo 12, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

Metto quindi ai voti la soppressione dell'articolo 17.

È approvata.

Gli articoli dal 13 al 22, corrispondenti agli articoli dal 18 al 27 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'articolo 28 del testo approvato dal Senato è stato stralciato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 28.

È approvato.

Gli articoli 23 e 24, corrispondenti agli articoli 29 e 30 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'articolo 31 del testo approvato dal Senato, è stato stralciato dalla Camera dei deputati.

Metto quindi ai voti lo stralcio dell'articolo 31.

È approvato.

Gli articoli dal 25 al 29, corrispondenti agli articoli dal 32 al 36 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

(Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici)

1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 30 marzo 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuati secondo i criteri di cui al comma 1.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis* si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.32 – capitolo 4507 – dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, dopo il trasferimento nella medesima unità previsionale di base della somma necessaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1-*quater*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Metto ai voti l'articolo 30 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 31, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 39 del testo approvato dal Senato è stato stralciato dalla Camera dei deputati.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei riconfermare il rammarico già espresso ieri dal relatore per lo stralcio di questo articolo operato dalla Camera dei deputati. Volevamo confrontarci con questo articolo, che ritenevamo importante e sicuramente utile per la sistemazione delle nostre fasce costiere che sono state massacrate dall'abusivismo, ma proprio per questo necessitano di una attenzione particolare.

Credo che questa Commissione avrà modo in futuro di riesaminare la materia, di riproporla anche all'attenzione dell'intero Parlamento, in modo che certi ostruzionismi, che riteniamo di maniera ed improduttivi, possano essere superati.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 39.

È approvato.

Gli articoli dal 32 al 38, corrispondenti agli articoli dal 40 al 46 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha aggiunto il seguente articolo:

Art. 39.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 8,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. VINCENZO FONTI

